



Regolamento del dottorato di ricerca in Diritto amministrativo

Approvato il 1 dicembre 2009

Il Collegio dei docenti del dottorato in oggetto si è riunito il 1 dicembre 2009, alle ore 14.00, presso l'aula della Sezione di diritto pubblico del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» per approvare le modifiche al Regolamento approvato il 25 maggio 2009 che determina gli obblighi dei dottorandi.

Sono presenti: i professori e i ricercatori: Cerulli Irelli (fino alle ore 15.00), D'Alberti (dalle ore 14.45), della Cananea, Perez; Dello Russo, Della Scala.

Sono assenti giustificati i professori e i ricercatori: Morbidelli, Romano, Satta; Casini, Sanino.

Nel corso della riunione, il Collegio ha approvato, all'unanimità, il seguente Regolamento, la cui inosservanza comporterà l'esclusione dei dottorandi dal corso di dottorato ai sensi dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 10, comma 2, del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.

Articolo 1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i dottorandi del corso di dottorato di ricerca in "Diritto amministrativo", italiani e stranieri, compresi quelli in proroga.



Articolo 2. Ammissione al Dottorato

Per l'ammissione al dottorato si seguono le regole stabilite nel Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.

Per l'ammissione al dottorato è richiesta la conoscenza della lingua inglese. Tale requisito, a partire dall'a.a. 2009-2010, sarà inserito nei bandi delle procedure concorsuali ai fini dell'ammissione al corso e sarà oggetto di prova in sede di valutazione comparativa ai fini dell'ammissione al corso.

Articolo 3. Convocazione delle riunioni e degli incontri di studio

Le riunioni del dottorato sono convocate, di regola, al termine dell'ultima riunione del Collegio. Se ciò non fosse possibile, vengono convocate dal Coordinatore, sentiti i componenti del Collegio con congruo anticipo.

Lo stesso vale per le comunicazioni di partecipazione agli incontri di studio.

Articolo 4. Partecipazione alle attività del dottorato

I dottorandi sono tenuti a frequentare regolarmente le riunioni del Collegio dei docenti e a partecipare agli incontri (incontri/dibattito, discussioni di libri, conferenze, seminari, ecc.) organizzati nell'ambito del dottorato, che potranno svolgersi anche in lingua straniera, e a seguire il corso d'inglese di cui al successivo articolo 7.



La partecipazione dei dottorandi alle riunioni del Collegio, alle lezioni d'inglese e agli altri incontri di studio, è obbligatoria, salvo motivi eccezionali e giustificati.

Articolo 5. Assenze alle riunioni e incontri di studio.

L'assenza a un numero di riunioni e/o incontri superiori a tre, tra quelli organizzati in un anno accademico, pur se giustificata, comporta la non ammissione all'anno successivo o alla discussione finale, con conseguente proroga annuale, ove richiesta dal dottorando e concessa dal Collegio.

Il Collegio, in sede di redazione della relazione finale, da trasmettere alle Commissioni per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Ateneo, dall'a.a. 2009-2010, darà conto del grado di partecipazione alle riunioni e incontri e, in generale, delle attività svolte dai dottorandi durante il corso.

Il presente articolo verrà inviato alle Commissioni che giudicano l'esame finale.

Articolo 6. Svolgimento dei corsi

I corsi hanno una durata triennale. Ogni anno il corso inizia il 1 novembre e si conclude il 31 ottobre.

L'ammissione al successivo anno di corso deve essere deliberata dal Collegio entro il 31 ottobre di ogni anno (art. 10 co. 5 del Regolamento di Ateneo), di conseguenza:

- 1) l'ammissione al secondo anno di dottorato è consentita solo al dottorando che abbia presentato, entro il 20 ottobre del primo



- anno del corso, uno schema dettagliato di almeno trenta pagine e almeno un primo capitolo della ricerca e che entrambi siano approvati dal Collegio dei docenti;
- 2) l'ammissione al terzo anno di dottorato è consentita solo al dottorando che abbia presentato entro il 20 ottobre del secondo anno di corso almeno la metà dei capitoli della tesi, come da schema, e che l'elaborato sia stato approvato dal Collegio dei docenti.
 - 3) In tutti i casi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.

Articolo 7. Corso d'inglese per giuristi

Dall'a.a. 2009 -2010, tutti i dottorandi devono partecipare al corso di inglese per giuristi, organizzato annualmente nell'ambito del dottorato (v. delibere: del Collegio dei docenti del 13 maggio 2008 e del 17 giugno 2008; del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 25 giugno 2008).

Il corso si svolgerà secondo le articolazioni stabilite, all'atto della ripresa autunnale, dal docente d'accordo con il Collegio.

La partecipazione dei dottorandi alle lezioni d'inglese è obbligatoria, salvo motivi eccezionali e giustificati.

A partire dall'a.a. 2009 – 2010, l'assenza a un numero di lezioni di inglese superiori al 25% di quelle organizzate in un anno accademico, pur se giustificata, comporta la non ammissione all'anno successivo o alla discussione finale, con conseguente proroga annuale, ove richiesta dal dottorando e concessa dal Collegio.

Al termine del corso i dottorandi dovranno sostenere e superare un esame finale.



Per i dottorandi che non abbiano superato l'esame finale di lingua inglese, sarà prevista una seconda prova nel corso dell'anno successivo.

I dottorandi del terzo anno che non abbiano superato la prova finale d'inglese dovranno presentare domanda di proroga ai fini della ripetizione della prova di lingua inglese nel corso dell'anno successivo. La domanda sarà discrezionalmente valutata dal Collegio dei docenti.

Articolo 8. Consegna della tesi

Considerato che ai sensi dell'art. 12 co. 3 del Regolamento di Ateneo possono essere previste due sessioni di esame finale, la consegna della tesi di dottorato al termine del 3° anno di corso deve avvenire entro il 20 novembre, al fine di consentire al Collegio di valutare l'elaborato e decidere se il candidato possa essere ammesso a sostenere l'esame finale nella prima o nella seconda sessione.

Il dottorando che per ragioni di approfondimento della tesi ritenga opportuno essere ammesso a sostenere l'esame finale direttamente nella seconda sessione deve presentare istanza motivata approvata dal tutor entro il 20 novembre e nel caso in cui questa venga accolta dovrà consegnare l'elaborato entro il 20 aprile.

Articolo 9. Proroga annuale

Su motivata richiesta del candidato, valutata e accolta dal Collegio dei docenti sulla base di motivazioni scientifiche e di opportunità generale, il sostenimento dell'esame finale può essere prorogato di un anno. Il candidato che voglia fruire della proroga



deve farne richiesta al Coordinatore del dottorato, entro e non oltre il 20 novembre. Il Coordinatore concede la proroga dietro parere positivo del Collegio e ne dà tempestiva comunicazione agli uffici del dottorato. E' consentita la concessione di una sola proroga annuale.

Articolo 10. Rifiuto di proroga

La proroga annuale non è concessa quando la tesi di dottorato, trascorsi tre anni dall'inizio della ricerca, sia in uno stato elementare di redazione, senza che vi siano stati sensibili progressi e senza che vi sia una qualità accettabile di risultati prospettabili.

Il rifiuto di proroga va motivato dal coordinatore, sulla base delle opinioni espresse dal Collegio dei docenti, fondate sugli scarsi progressi compiuti in tre anni dal candidato.

Il rifiuto di proroga comporta l'esclusione del dottorando dall'ammissione all'esame finale e va comunicata dal coordinatore agli uffici del dottorato.

Articolo 11. Sospensione annuale

La sospensione annuale può essere concessa dal Collegio nei casi previsti dall'art. 10 co. 3 e 4 del Regolamento di Ateneo.

Articolo 12. Esonero dal pagamento dei contributi

L'esonero dal pagamento dei contributi per i dottorandi senza borsa, ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. c) e dell'art. 10 co. 5 del



Regolamento di Ateneo, è concesso al dottorando che sia in regola con la consegna delle parti di tesi di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Il dottorando dovrà presentare la richiesta di esonero entro il 20 ottobre.

Articolo 13. Esame finale per il conseguimento del titolo

Dall'a.a. 2009-2010, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, la Commissione giudicatrice, in relazione all'elaborato scritto presentato dal dottorando e tenendo conto dei risultati della discussione, può graduare il giudizio finale adottando una delle tre seguenti valutazioni: Buono, Ottimo, Eccellente".

Il presente articolo verrà inviato alle Commissioni che giudicano l'esame finale.

Roma, 1 dicembre 2009